

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 dicembre 2025, n. 106

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 15 novembre 2022, con il Comune di Acqui Terme, per interventi di valorizzazione del termalismo nel Comune di Acqui Terme, di cui al DPGR n. 75 del 1° dicembre 2022. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327



ATTO 106/2025/XII

DEL 02/12/2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 15 novembre 2022, con il Comune di Acqui Terme, per interventi di valorizzazione del termalismo nel Comune di Acqui Terme, di cui al DPGR n. 75 del 1° dicembre 2022. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con la D.G.R. n. 12-5932 del 11 novembre 2022 è stato approvato lo schema dell'atto integrativo all'accordo di programma, di cui al DPGR n. 39 del 27 maggio 2019, da sottoscrivere con il Comune di Acqui Terme per interventi di valorizzazione del termalismo nel Comune di Acqui Terme per disciplinare la proroga della scadenza dell'accordo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025 al fine di permettere la completa realizzazione degli interventi e l'integrazione delle risorse pari ad euro 500.000,00 da destinarsi all'intervento "Realizzazione pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme ed il Comune di Alice Bel Colle";

il suddetto accordo di programma, sottoscritto in data 15 novembre 2022, è stato approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 1° dicembre 2022.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come da ultimo integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei, Settore "Programmazione negoziata":

il Comune di Acqui Terme con nota prot. n. 0027853 del 5 novembre 2025, ha chiesto una proroga alla durata dell'accordo, motivando che l'intervento "Realizzazione pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme ed il Comune di Alice Bel Colle" non è ancora stato avviato, poiché si è resa necessaria la revisione del progetto e l'aggiornamento dei costi e la progettazione è attualmente

in corso, per cui dovranno essere attivate le procedure di esproprio e perfezionata l'autorizzazione idraulica di competenza della Regione Piemonte, finalizzata alla realizzazione di un ponticello per l'attraversamento del Rio Medrio;

in data 17 novembre 2025 si è riunito il Collegio di vigilanza, di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo di Programma, per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi e la valutazione della suddetta richiesta di proroga pervenuta dal Comune di Acqui Terme, in esito al quale:

- è stato verificato che gli altri due interventi: "Realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi di Acqui Terme" e "Riqualificazione di Piazza Italia" sono conclusi e rendicontati;

- dopo approfondite valutazioni, è stata approvata, quale modifica non sostanziale all'accordo di programma, la proroga della relativa scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 per permettere la conclusione dell'intervento "Realizzazione pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme ed il Comune di Alice Bel Colle" e la relativa rendicontazione, appurando che la suddetta proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4.

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza del 17 novembre 2025, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla sopra citata proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, per permettere la conclusione dell'intervento "Realizzazione pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme ed il Comune di Alice Bel Colle" e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate con le determinazioni dirigenziali n. 356 del 3 maggio 2019 e n. 369/A2104B/2022 del 1° dicembre 2022.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'accordo di programma, sottoscritto il 15 novembre 2022, con il Comune di Acqui Terme per interventi di valorizzazione del termalismo nel Comune di Acqui Terme ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 1° dicembre 2022, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio